



MINISTERO DEL TURISMO
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane

**IPOTESI ACCORDO SUI CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL
REDDITO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO**

Con il presente accordo integrativo le parti individuano le tipologie di misure da finanziare per sostenere il reddito del personale in servizio presso il Ministero mediante l'erogazione di provvidenze.

**Art. 1
AMBITO APPLICATIVO**

Il presente contratto collettivo integrativo nazionale (successivamente CCNI) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, in servizio anche in comando o fuori ruolo da altre PA, presso il Ministero del Turismo.

**Art. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE**

1. Il presente accordo ha validità con riferimento all'anno 2021.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.
3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.

**Art. 3
OGGETTO DELL'ACCORDO**

Con il presente accordo le parti stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di benefici di natura assistenziale a favore del personale come individuato dall'art.1 del presente accordo.

**Art. 4
RISORSE ASSEGNATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE**

Nell'ambito del bilancio del Ministero del Turismo sono destinate al finanziamento delle provvidenze di tutto il personale le risorse di cui al capitolo n. 3106 - *provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie* - dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo e pari quindi ad € 95.700,00.

Art. 5
SOGGETTO EROGATORE DEI BENEFICI

Le parti concordano che per l'anno 2021 la Direzione Generale per gli Affari generali e le risorse umane sarà il soggetto titolato all'erogazione dei benefici di cui al presente accordo. A tal fine, le risorse iscritte al capitolo 3106 saranno destinate ad assicurare le provvidenze al personale per rimborsare le spese sostenute nell'anno 2021 per gli interventi e con le percentuali indicate all'art.6 del presente accordo. Le parti concordano altresì che per gli anni a decorrere dal 2022 e seguenti, le risorse di cui al capitolo n. 3106 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo potranno essere integralmente o parzialmente destinate alla sottoscrizione di una polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate anche in convenzione dal servizio sanitario nazionale.

Art. 6
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Le parti concordano che per l'anno 2021 l'Amministrazione rimborserà a domanda al personale in servizio presso il Ministero del Turismo:

- 1) le spese mediche documentate*;
- 2) le spese sostenute per l'iscrizione a nidi e scuole materne;
- 3) le spese sostenute per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico;
- 4) contributi assistenziali connessi a situazioni particolari implicanti spese straordinarie ad es: nascite, adozioni, affidamenti, spese funebri per familiari.

*Spese sostenute dal relativo nucleo familiare successivamente alla decorrenza della presa di servizio del predetto personale presso il Ministero, nonché quelle sostenute dai dipendenti di ruolo cessati dal servizio nell'anno 2021 entro la data di cessazione dal servizio, che non siano state già oggetto di rimborsi da parte di terzi.

A decorrere dall'anno 2022 l'amministrazione effettuerà i rimborsi delle sole voci di cui ai punti nn.2), 3) e 4) del presente articolo ove residuino risorse finanziarie a valle della sottoscrizione della polizza sanitaria di cui al precedente articolo 5).

Art. 7
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE

1) Le risorse individuate, per l'anno 2021, ai sensi dell'art.4 del presente accordo vengono ripartite secondo i seguenti criteri di riparto:

- il 75 % delle risorse disponibili è destinato ai rimborsi delle spese come descritte al punto 1) dell'articolo 5, nella misura del 60% della spesa sostenuta, con un tetto pro-capite annuo di € 1.000,00;
- nel limite del 5 % delle risorse disponibili è destinato ai rimborsi delle spese sostenute come descritte al punto 2) nella misura del 50% della spesa sostenuta dal dipendente, con un tetto pro-capite annuo di € 1.000,00;
- nel limite del 10 % delle risorse disponibili è destinato ai rimborsi delle spese sostenute come descritte al punto 3) nella misura del 50% della spesa sostenuta dal dipendente, con un tetto pro-capite annuo di € 1.000,00;
- nel limite del 10 % circa delle risorse disponibili, così come determinate ai sensi dell'art.3 del presente accordo, per l'anno 2021 è destinato ai rimborsi delle spese sostenute con riferimento al punto 4) dell'art.5;

2) Tutti gli istituti dovranno essere remunerati proporzionalmente ai livelli di reddito e nei limiti della dotazione finanziaria disponibile; pertanto, ove il riparto delle risorse come sopra determinato non consentisse di ristorare la spesa nell'importo percentuale indicato al primo comma, le percentuali di cui sopra potranno essere ridotte o incrementate fino al totale esaurimento della dotazione finanziaria determinata come disposto all'art. 4 del presente accordo; le eventuali risorse residue a consuntivo saranno ridistribuite proporzionalmente in favore dei punti 1), 2), 3) e 4) incrementando le percentuali di rimborso come sopra indicate.

Eventuali ulteriori eccedenze saranno oggetto di specifica contrattazione per l'individuazione di misure aggiuntive di sostegno del reddito del personale.

3) Il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni che sia beneficiario di contributi analoghi a quelli di cui ai punti 1) - 4) dell'articolo 6 presso l'amministrazione di provenienza non potrà presentare domanda di rimborso per le spese già rimborsate.

4) Con successiva circolare saranno stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e le caratteristiche formali dei documenti a supporto delle istanze.

Art. 8

PROCEDIMENTO DI VERIFICA

La presente ipotesi di accordo verrà sottoposta al procedimento di verifica congiunta ai sensi dell'art. 40-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE